



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) C.F. 83000710307

Tel 0431/409111 pec: comune.lignanosalbiadoro@certgov.fvg.it

U.O. DEMANIO

Ordinanza n. 56

Del 11/04/2025

OGGETTO: ORDINANZA DI BALNEAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e ss.mm.ii, e in particolare l'art. 36 che regola la concessione per l'occupazione e l'uso di beni demaniali;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, recante il *"Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione"*, che agli articoli dal 5 al 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali e l'art. 59 *"Ordinanza di polizia marittima"*;

VISTA la Legge Regionale 13/11/2006, n.22 che detta *"Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative e modifica alla Legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e demanio idrico"* con la quale sono state trasferite ai Comuni le competenze sui beni del demanio marittimo fin qui espletate dalla Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTA la Legge Regionale 11/10/2012, n.20 e ss.mm.ii. *"Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione"*;

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 *"Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 20 dicembre 2024 n. 1990 *"D.Lgs 116/2008 art. 7 e art. 8. Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione - anno 2025"*;

VISTI la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 recante *"Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 2005"*;

VISTI gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori;

CONSIDERATO che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo ai Comuni si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare, dapprima impartite con ordinanza dal Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Trieste, di Monfalcone e di Grado e successivamente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA l'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emessa dal Capo del Ufficio Circondariale Marittimo di Grado;

VISTO il Decreto-Legge n. 24 del 24 marzo 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.70 del 24/03/2022 dal titolo *"Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"*; SENTITI la

Capitaneria di Porto territorialmente competente, i Concessionari demaniali, PromoTurismoFVG, l'Assessorato al Demanio e l'Assessorato al Turismo della Regione FVG;

RITENUTO indispensabile provvedere, per quanto di competenza, alla disciplina di carattere generale delle attività connesse alla balneazione, sì da armonizzarne il contenuto all'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado;

VISTO lo Statuto del Comune di Lignano Sabbiadoro;

VISTO il "*Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari*" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 di data 21.05.2014 e s.m.i.;

VISTA le Circolari n. 90 di data 27 luglio 1999 e n. 99 di data 15 maggio 2000 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

ORDINA

Art. 1 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

- 1 La stagione balneare 2025, nelle aree rientranti nella giurisdizione del Comune di Lignano Sabbiadoro, è compresa tra il 1° maggio e il 30 settembre.
- 2 Durante la stagione balneare, presso le strutture balneari, deve essere operativo il servizio di salvamento negli orari e con le modalità disciplinate dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emanata dal Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado. Durante la stagione balneare, le strutture balneare sono aperte al pubblico non più tardi delle ore 09.00 e chiuse non prima delle ore 19.00. E consentita l'apertura anticipata dell'ufficio cassa fin a un'ora prima dell'attivazione del servizio salvamento.
- 3 Gli orari ordinari della stagione balneare sono i seguenti:
 - **Dal 01 maggio al 29 maggio** dalle ore 10:00 alle ore 18:00;
 - **Dal 30 maggio al 14 settembre** dalle ore 09:00 alle ore 19:00;
 - **Dal 15 settembre al 28 settembre** dalle ore 10:00 alle ore 17:00;
- 4 Ove una struttura balneare intenda operare al di fuori della stagione balneare, il periodo consentito è:
 - **Dal weekend delle Palme e sino al 30 aprile:** possibilità orario ridotto dalle ore 10:00 alle ore 17:00 e organizzazione del servizio di salvataggio e di assistenza bagnanti con presentazione di un efficace modello organizzativo (*Piano di Salvataggio*) che assicuri sempre e comunque elementi idonei a garantire la sicurezza delle attività svolte, a cura degli operatori e valutato dal Capo del Circondario;
 - **Dal 29 settembre e sino al weekend dei Santi:** possibilità orario ridotto dalle ore 10:00 alle ore 17:00 e organizzazione del servizio di salvataggio e di assistenza bagnanti con presentazione di un efficace modello organizzativo (*Piano di Salvataggio*) che assicuri sempre e comunque elementi idonei a garantire la sicurezza delle attività svolte, a cura degli operatori e valutato dal Capo del Circondario;
- 5 Le riduzioni d'orario vanno comunicate al Comune di Lignano Sabbiadoro e all'Ufficio Circondariale Marittimo.
- 6 Le eventuali ulteriori aperture degli stabilimenti balneari sono formalmente riconosciute, per lo svolgimento di attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali, nel rispetto delle vigenti leggi, nonché dal regolamento Comunale emanato in materia.

- 7 Se non espressamente previsto dal titolo concessorio, sulla spiaggia e negli antistanti specchi acquei è vietato organizzare manifestazioni e/o eventi temporanei (anche per finalità diverse da quelle turistico-ricreative quali fiere, gare, manifestazioni sportive e simili), senza la preventiva concessione demaniale, ad eccezione di quelli che si svolgono e si concludono nel “*breve arco temporale di qualche giorno*”, che prevedano anche l’installazione di modeste opere di facile rimozione, dovendosi comunque garantire la restituzione dello stato preesistente dei luoghi. Tali manifestazioni e/o eventi temporanei sono soggetti all’ottenimento del preventivo nulla-osta dell’Amministrazione Competente unitamente al nulla-osta del Concessionario dell’area demaniale, se previsto. Detto nulla-osta viene rilasciato dall’Amministrazione Competente ai soli fini della tutela degli interessi demaniali e non esime il Soggetto Attuatore dall’acquisire tutte le eventuali autorizzazioni prescritte per Legge, nonché dall’osservare tutte le norme in materia vigenti.
- 8 Il servizio di salvamento è regolamentato dall’Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emanate dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Grado.

Art. 2 – ESPOSIZIONE ORDINANZA DI BALNEAZIONE

1. In tutte le aree del demanio marittimo turistico ricreativo o a esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, chioschi-bar, parcheggi auto, campeggi, etc.), devono essere esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente Ordinanza di Balneazione, l’Ordinanza emessa dall’Autorità Marittima, e per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso.

Art. 3 – ULTERIORI PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE E DEL MARE

- 1 Nelle spiagge libere è vietato lasciare incustoditi, ombrelloni, sedie a sdraio, tende od altre attrezzature comunque denominate; le stesse dovranno in ogni caso essere rimosse dopo il tramonto del sole, ai sensi dell’art. 5 punto 1 lett. B) del “*Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari*”;
- 2 È vietato occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, tende, teli, asciugamani, attrezzature gonfiabili, etc., nonché con mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia - linea/livello medio mare (l.m.m.), che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad esclusione dei mezzi di soccorso, ai sensi dell’art. 5 punto 1 lett. C) del “*Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari*”;

Art. 4 – DISPOSIZIONI FINALI

- 1 Per quanto non contemplato dalla presente Ordinanza, vale quanto previsto dal vigente “*Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari*” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 di data 21.05.2014 e ss.mm.ii..
- 3 Durante la stagione balneare è vietato l’accesso dei cani nella battigia antistante le spiagge date in concessione demaniale, ad eccezione dei tratti antistanti gli stabilimenti balneari con aree attrezzate ed autorizzate all’accoglienza di tali animali e le spiagge libere nelle quali è espressamente consentito l’accesso dei cani, ai sensi dell’art. 6 del “*Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari*”;
- 2 Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia sono incaricati dell’esecuzione della presente disciplina.
- 3 La presente Ordinanza di Balneazione sostituisce e abroga l’Ordinanza di Balneazione n. 41 di data 28.03.2024 emanata da questa Amministrazione Comunale.
- 4 Chiunque violi le norme del Titolo II del “*Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari*” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 di data

21.05.2014 e ss.mm.ii., salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione ovvero dall'art. 650 del Codice Penale.

- 5 La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio, sul sito internet del Comune www.lignano.org e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio.
- 6 Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni successivi alla data di conoscenza del medesimo.

Lignano Sabbiadoro, 11/04/2025

Il Segretario Generale
Dott. Nicola Gambino